

Codice A1813B

D.D. 24 marzo 2021, n. 797

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 3s ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Demolizione e ricostruzione di corpo di fabbrica, nell'ambito dei lavori di adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Fermi", sita in Comune di Bussoleno via D**



**ATTO DD 797/A1813B/2021**

**DEL 24/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Autorizzazione preventiva in zona sismica 3s ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

Progetto: Demolizione e ricostruzione di corpo di fabbrica, nell'ambito dei lavori di adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Fermi", sita in Comune di Bussoleno via Don Carlo Prinetto n. 2. Committente: Comune di Bussoleno

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla

ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Con la Deliberazione n. 6-887 del 30/12/2019 la Giunta regionale ha aggiornato la classificazione sismica del territorio regionale, in sostituzione di quella precedentemente approvata, ed ha rinviato a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione di nuove procedure per la gestione ed il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico conseguente alla nuova classificazione sismica.

Sempre con la D.G.R. del 30/12/2019 è stato stabilito che fino all'approvazione delle nuove procedure continueranno ad essere vigenti le disposizioni previste dalla D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014.

In data 09/10/2020 con D.G.R. n. 14-2063 sono state approvate le: "Disposizioni di primo aggiornamento, al DM del 30 aprile 2020, in materia di procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, a parziale modifica dell'Allegato A della D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656".

Con la D.G.R. del 09/10/2020 si dispone che non è più dovuta l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 per gli interventi assoggettati a deposito presso gli uffici tecnici regionali ed è previsto che, al fine di garantire continuità e coerenza all'azione amministrativa, i procedimenti in corso alla data di approvazione della deliberazione dovranno essere conclusi e produrre i loro effetti secondo le procedure previste dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

In data 13/01/2020 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – area metropolitana di Torino, prot. n. 1160/A1813B, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Bussoleno, ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo alla demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica, nell'ambito dei lavori di adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Fermi", sita in Comune di Bussoleno, Via Don Carlo Prinetto n. 2, ricadente in zona sismica 3s. (classificazione sismica del Comune di Bussoleno a seguito dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale piemontese, di cui alla Deliberazione n. 6-887 del 30/12/2019 della Giunta regionale).

Il corpo di fabbrica oggetto di ricostruzione è stato classificato tra quelli indicati al punto 1.1 lettera k) dell'allegato 1 dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014, pertanto l'esecuzione dei lavori in argomento è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le procedure disciplinate dalla citata deliberazione di Giunta regionale.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 13/01/2020 come comunicato dal Settore scrivente al Comune di Bussoleno, con nota prot. n. 3204/A1813B del 24/01/2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso di istruttoria, a seguito di confronti tecnici intercorsi tra questo Settore, il Comune committente ed il progettista delle strutture, sono state ricevuti alcuni atti progettuali integrativi trasmessi dal progettista e acclarati in data 22/03/2021, prot. n. 14116/A1813B.

L'edificio scolastico in argomento si compone di tre corpi di fabbrica (A-B1-B2) con comportamento strutturale indipendente realizzati in epoche diverse. Le opere strutturali di cui al progetto in argomento riguardano il corpo di fabbrica A, articolato su due piani fuori terra oltre un piano seminterrato, risalente come epoca di costruzione al 1967, le cui esistenti strutture portanti

sono del tipo a telaio in cemento armato e solai in cemento armato e laterizi.

Le opere strutturali in progetto consistono nella completa demolizione del citato corpo di fabbrica A e nella successiva ricostruzione di nuovo corpo di fabbrica con dimensioni planimetriche pari a circa 18,60 m x 20,10 m, articolato su due piani fuori terra oltre un piano seminterrato ed il piano sottotetto, per un'altezza massima tra l'estradosso delle strutture di fondazioni e la quota di imposta della copertura pari a circa 12,60 m.

Il nuovo corpo di fabbrica sarà separato dalla costruzione esistente, in particolare dal blocco B2 ad esso adiacente, mediante un giunto sismico dello spessore di 10 cm. Il nuovo volume edilizio avrà strutture portanti composte principalmente da:

- platea di fondazione in cemento armato;
- strutture verticali costituite da setti e pilastri in cemento armato. Limitatamente al lato nord dell'edificio tra l'estradosso della fondazione ed il primo solaio, le strutture verticali sono costituite da un muro controterra in cemento armato;
- solai in cemento armato con comportamento a piastra di spessore 38 cm con presenza di elementi di alleggerimento;
- copertura in legno lamellare classe GL 24h;
- vano scala con strutture verticali, rampanti e pianerottoli in cemento armato e fondazione a platea.

E' prevista altresì la costruzione all'esterno del nuovo corpo di fabbrica delle seguenti ulteriori opere in cemento armato:

- n. 3 portali con valenza architettonica (n. 1 sul prospetto est e n. 2 sul prospetto sud);
- scaletta esterna costituita da un unico rampante;
- muri controterra di altezza variabile;
- berlinese a ridosso di una scaletta esistente sul lato sud.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica per le costruzioni vigente di cui al D.M. 17/01/2018.

Premesso quanto sopra

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- gli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
- il D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
- il D.M. 17/01/2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);
- la Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni

per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018");

- la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;
- la D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019;
- la D.G.R. n. 14-2063 del 09/10/2020;

*determina*

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica per le costruzioni vigente di cui al D.M. 17/01/2018;
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Bussoleno, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono vistati da questo Settore in duplice copia al medesimo Ente richiedente;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture ed al collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

**IL DIRIGENTE**

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni